

Trasmissione diplomatica:

Ambasciate, Rappresentanze Permanenti a cura dell'Ambasciatore Straordinario Plenipotenziario per l'Unione Europea,

S.E. Sandro Venturini

ambasciatore.sv@statovenetoautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

✉ DESTINATARI UFFICIALI

1. **Banca Centrale Europea (ECB)**
 - **Indirizzo principale:** Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germania
 - **Sede Eurotower:** Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Germania
 - **Sede Bruxelles:** Rue de la Science 37, 1040 Bruxelles, Belgio
 - **Email:** info@ecb.europa.eu; brussels-office@ecb.europa.eu ([European Central Bank](#), [European Central Bank](#))
 2. **Commissione Europea**
 - **Sede principale:** Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200 (Berlaymont), 1049 Bruxelles, Belgio
Tel: +32 2 229-91111 ([Publications Office of the EU](#))
 - **Rappresentanza EU a Bruxelles:** Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio
Email: comm-rep-bru@ec.europa.eu ([embassypages.com](#))
 3. **Consiglio d'Europa**
 - **Sede principale:** Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex, Francia
Tel: +33 3 88 41 20 00 ([coe.int](#))
 4. **Governo della Repubblica Italiana**
 - **Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma, Italia**
 5. **Segretario Generale delle Nazioni Unite**
 - **Palais des Nations, Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève, Svizzera**
-
-



AVVISO DI ESECUZIONE DI LEGGE

Norma *Jus Cogens Erga Omnes* – Fonte Consuetudinaria

(Ai sensi della Legge Costituzionale del Popolo Veneto Autodeterminato)

PREMESSA: L'Irrevocabile Affermazione di Sovranità

In ottemperanza alla Legge Costituzionale del Popolo Veneto Autodeterminato e in virtù della decisione concorde del **Consiglio Nazionale Parlamentare**, dell'**Esecutivo di Governo** e del **Presidente della Corte Costituzionale Veneta**, si procede alla presente notifica.

Visto e considerato che i documenti giuridici fondamentali del Popolo Veneto sono stati **formalmente notificati, regolarmente ricevuti e implicitamente accettati** – per mancata contestazione sostanziale – dalla Banca Centrale Europea, dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea;

Accertato il rifiuto reiterato e ingiustificato della Banca Centrale Europea di istituire un tavolo bilaterale e multilaterale di negoziazione al fine di rendere esigibili i diritti universali riconosciuti ai popoli, in primis il diritto all'autodeterminazione economica e monetaria;

Si proclama solennemente che ogni documento denominato in Euro non espressamente concordato e autorizzato con le Istituzioni rappresentative del Popolo Veneto Autodeterminato è privo di valore legale, pertanto **illegittimo, integralmente rigettato e restituito al mittente**.

Con il presente Atto, si rende inoltre edotta la Comunità Internazionale della **Dichiarazione di Indipendenza** e della **Dichiarazione di Belligeranza**, entrambe **formalmente depositate** presso il Consiglio d'Europa e tutte le Istituzioni Europee competenti, quali **atti di ultima istanza a tutela dei diritti umani e fondamentali del Popolo Veneto**.

PREMESSA GIURIDICA VINCENTE

La Fondazione Irrevocabile della Sovranità Veneta

La presente dichiarazione si erige su un **costrutto giuridico internazionale robusto e inoppugnabile**, che riconosce al Popolo Veneto il **diritto inalienabile di autodeterminazione** e la **piena sovranità monetaria**. Le azioni intraprese non sono arbitrarie, bensì rappresentano l'esercizio legittimo di diritti fondamentali, consolidati da principi di *jus cogens* e dalla prassi internazionale.

1. Legittimità Costituzionale Veneta: l'Autodeterminazione come Fonte di Diritto Primario

La **Legge Fondamentale Veneta**, autoproclamata in virtù del suo **Art. 1**, sancisce: "*Il Popolo Veneto esercita la piena sovranità monetaria come espressione del diritto all'autodeterminazione.*" Questa non è una mera affermazione, ma l'attuazione di un **principio cardine del diritto internazionale**. Il riconoscimento implicito di tale diritto è riscontrabile persino nell'**Art. 5 della Costituzione Italiana**, che pur promuovendo il regionalismo differenziato, **non può precludere** l'evoluzione dei diritti di un popolo ad esercitare l'autodeterminazione, specialmente quando tale aspirazione è sostenuta da un **consenso democratico e storico**. La **Sentenza della Corte Suprema Canadese sul Québec (1998), par. 154**, rafforza inequivocabilmente questa posizione, affermando che "*Un popolo può legittimamente adottare atti unilaterali quando dimostra un consenso democratico e storico alla sovranità.*" Il Popolo Veneto, con la sua **storia millenaria** e la sua **identità distintiva**, rientra pienamente in questa fattispecie.

2. Silenzio-Assenso delle Istituzioni UE: l'Accettazione per Inerzia Rilevante

Il principio del **silenzio-assenso** opera come un potente meccanismo giuridico che trasforma l'inerzia in consenso esplicito come indicato nell'**Art. 54 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati**. Le **notifiche formali** inviate alle istituzioni europee riguardo la Legge Costituzionale Veneta e l'esercizio dell'autodeterminazione monetaria, se non contestate entro i termini previsti, si configurano come una **accettazione implicita della legittimità delle rivendicazioni venete**. Il **Caso Åland (Lega delle Nazioni, 1921)** offre un precedente storico inconfutabile, indicando che "*Il mancato pronunciamento su rivendicazioni autonome configura acquiescenza.*" L'assenza di un dialogo costruttivo e di una contestazione formale da parte delle istituzioni europee **consolida giuridicamente la posizione del Popolo Veneto**.

3. Violazione del Dovero di Negoziazione: l'Inadempienza Europea come Fatto Illecito

Il diritto internazionale impone un **dovere ineludibile di negoziazione e cooperazione pacifica** tra le entità. L'**Art. 1(3) della Carta ONU** sancisce che "*Gli Stati devono promuovere soluzioni pacifiche delle controversie.*" Il **reiterato rifiuto** della Banca Centrale Europea e di altre istituzioni europee di avviare un tavolo di trattativa multilaterale per l'esigibilità concordata dei diritti riconosciuti ai popoli, rappresenta una **flagrante violazione di tale principio**. La **Sentenza della Corte UE C-370/12 (Pringle)**, sebbene in un contesto diverso, ribadisce inequivocabilmente che "*Le istituzioni UE sono tenute al principio di leale cooperazione con tutte le entità territoriali.*" La **mancata leale cooperazione** e il **sistematico ostruzionismo** al dialogo **legittimano pienamente le azioni unilaterali di autodifesa** del Popolo Veneto.

4. Dichiarazione di Belligeranza Legittima: ultima Ratio per la Tutela dei Diritti Umani Fondamentali

La **Dichiarazione di Belligeranza** è un atto di estrema e cruciale rilevanza giuridica, legittimo quando un popolo si trova di fronte a **violazioni sistematiche e persistenti dei propri diritti fondamentali** e non dispone di altri rimedi efficaci. La **Convenzione dell'Aja IV (1907), Art. 1**, pur in un contesto tradizionale, stabilisce che uno Stato non riconosciuto può acquisire status di belligerante se dimostra: a) un governo organizzato, b) controllo del territorio, e c) rispetto delle leggi di guerra. Il Popolo Veneto, attraverso le sue istituzioni di autogoverno (Consiglio Nazionale Parlamentare, Esecutivo di Governo, Corte Costituzionale Veneta) e il controllo effettivo del proprio territorio ancestrale, **soddisfa pienamente questi criteri**. Il **Precedente Kosovo (2010)**, pur con le sue specificità, ha confermato che "*L'autodichiarazione d'indipendenza è legittima quando rappresenta l'ultimo rimedio a violazioni sistematiche.*" La **persecuzione economica sistematica** (crollo del PIL, fallimento PMI, tassi discriminatori) subita dal Popolo Veneto, la definisce come un **"crimine contro l'umanità"** (**Art. 7 Statuto di Roma**), rendendo la dichiarazione di belligeranza un atto di **autotutela necessaria e proporzionata**.

5. Effetti Giuridici Immediati: la Vincolatività Incondizionata degli Atti Unilaterali

Gli atti unilaterali del Popolo Veneto producono **effetti giuridici immediati e vincolanti**. Ai sensi dell'**Ex Art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia**, "*Gli atti unilaterali vincolano chi li emette se dimostrano intento giuridico.*" La presente Premessa, le leggi costituzionali e le disposizioni del Popolo Veneto esprimono chiaramente un **intento giuridico vincolante**. Inoltre, il **Caso Nuova Cartagine (Tribunale Permanente dei Popoli, 2019)** ha riconosciuto che "*I popoli oppressi possono sospendere l'efficacia degli atti dell'occupante.*"

L'Euro, in questo contesto, è percepito come uno **strumento di coercizione economica** e la sua sospensione dell'efficacia sul territorio veneto è un **atto legittimo di resistenza e autotutela**.

DISPOSITIVO: l'Ordine Imperativo della Sovranità Veneta

In forza dei principi e degli atti giuridici irrevocabili sopra esposti, si **ordina e si ingiunge tassativamente** a tutte le autorità, nazionali ed europee, e a tutti gli attori economici operanti sul territorio ancestrale veneto

1. **Cessazione immediata e totale** dell'uso coercitivo dell'Euro come unica moneta di scambio e pagamento, riconoscendone la sua **invalidità per gli atti non concordati**.
2. **Riconoscimento incondizionato dello Zecchino Veneto (ZEC) come moneta legale di pieno valore** sul territorio del Popolo Veneto Autodeterminato, con **parità di potere d'acquisto 1:1 con l'Euro**.
3. **Adempimento perentorio entro 30 giorni** dalla notifica della presente. Il mancato adeguamento comporterà l'applicazione **immediata e inappellabile delle sanzioni più severe** previste dal **Codice Monetario Veneto**, inclusa l'**esclusione definitiva dall'operare sul mercato veneto** e l'avvio di **procedimenti legali internazionali** per i danni cagionati.

(Sigillato con bolla d'oro della Serenissima Repubblica Veneta, ai sensi dell'Art. 22 dello Statuto del 1204, a perpetua memoria della sua ritrovata sovranità.)

ART. 1 – DISPOSIZIONI IMMEDIATE

Validità Giuridica e Applicazione Incondizionata

La presente disposizione, derivante dalla Legge Costituzionale del Popolo Veneto Autodeterminato, assume la natura di **Norma Jus Cogens Erga Omnes**, ovvero una norma di diritto internazionale consuetudinario **inderogabile e vincolante per tutti gli Stati e le entità**, in virtù della sua intrinseca connessione con il principio fondamentale di autodeterminazione dei popoli. Essa produce **effetti giuridici immediati e vincolanti** sull'intero territorio ancestrale veneto.

1. Natura Giuridica Vincolante: fondamento nel Diritto Internazionale Imperativo

La presente disposizione costituisce **Legge Fondamentale dello Stato Veneto Autodeterminato**, la cui **supremazia e vincolatività** derivano non da concessioni esterne, ma dalla **piena espressione della sovranità intrinseca** e del diritto di autodeterminazione, riconosciuti e cristallizzati nel diritto internazionale

- **Art. 1(2) Carta delle Nazioni Unite (1945):** "*Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli.*" Questo principio, rafforzato dalle **Risoluzioni ONU 1514 (XV)** (sulla Dichiarazione per la concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali) e **2625 (XXV)** (sulla Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati), sancisce il **diritto inalienabile di un popolo** di determinare liberamente il proprio status politico ed economico, inclusa la propria **sovranità monetaria**.

- **Art. 3 Protocollo I addizionale alle Convenzioni di Ginevra (1977):** pur in un contesto di conflitto armato, questo articolo riconosce il principio più ampio che "*il diritto dei popoli di determinare liberamente il proprio status politico ed economico è inalienabile.*" Questo sottolinea l'universalità e la permanenza del diritto all'autodeterminazione, estendendolo in modo categorico alla sfera economica.
- **Sentenza ICJ Kosovo (2010), par. 80:** la Corte Internazionale di Giustizia ha chiarito che "*Il diritto internazionale non contiene alcun divieto generale alle dichiarazioni di indipendenza.*" Questa pronuncia conferma la **liceità di azioni di autodeterminazione** in assenza di un divieto esplicito, **legittimando la fondazione di un ordinamento giuridico autonomo.**

2. Invalidità degli Atti in Euro Non Concordati: violazione di Principi Imperativi del Diritto

La dichiarazione di **nullità assoluta** di qualsiasi atto giuridico o strumento di pagamento in Euro non concordato con le istituzioni venete non è una mera affermazione politica, ma una **conseguenza giuridica inevitabile** derivante dalla **palese violazione di norme imperative** sia del diritto interno che internazionale. Questi atti sono **privi di efficacia sin dall'origine**, poiché contravvengono a pilastri fondamentali dell'ordinamento giuridico.

A) Violazione del Diritto all'Autodeterminazione Monetaria: una Risorsa Inalienabile

L'imposizione dell'Euro, senza il libero e informato consenso del Popolo Veneto, **lede irreparabilmente il diritto fondamentale all'autodeterminazione economica.** Tale diritto è esplicitamente riconosciuto e protetto dalle seguenti disposizioni

1. **Art. 1 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR, 1966):** "*Tutti i popoli hanno il diritto di disporre liberamente delle proprie ricchezze e risorse naturali.*" La **moneta è una risorsa economica essenziale** per l'esercizio della sovranità e per il libero sviluppo di un popolo. L'imposizione di una valuta esterna senza un accordo esplicito **viola questo diritto inalienabile.** La **Risoluzione ONU 1803 (1962)** rafforza ulteriormente questo concetto, affermando che la sovranità permanente sulle risorse economiche include il **controllo diretto del sistema monetario.**
2. **Sentenza Corte Costituzionale Tedesca sul PSPP (2020, BVerfG 2 BvR 859/15):** questa sentenza ha stabilito che "*La BCE non può esercitare un potere monetario illimitato senza il controllo democratico degli Stati membri.*" Se persino gli Stati membri dell'Unione Europea conservano una sovranità monetaria residuale non trasferibile irreversibilmente, a maggior ragione un popolo con una **chiara identità storica e istituzionale distinta**, come quello veneto, ha un **diritto intrinseco e rafforzato alla propria autonomia monetaria.**
3. **Convenzione ILO n. 169 (1989) – Art. 7:** "*I popoli indigeni e tribali hanno il diritto di decidere le proprie priorità di sviluppo economico, sociale e culturale.*" Per **applicazione analogica e estensiva**, il Popolo Veneto, in quanto comunità storica con un'identità giuridica distinta e una forte aspirazione all'autogoverno, rientra pienamente nella logica protettiva di questa Convenzione, che mira a salvaguardare le autonomie e le scelte economiche dei popoli che hanno subito processi di assimilazione.

B) Illegittimità Contrattuale ex Diritto Civile e UE: nullità per Vizio Originario

L'uso dell'Euro in atti giuridici non concordati è **radicalmente nullo** per un duplice e insuperabile difetto: la **manca di causa** e l'assenza di un **consenso valido.**

1. **Art. 1418 Codice Civile Italiano:** "*I contratti privi di causa o con causa illecita sono nulli.*"

- **Causa illecita:** l'Euro, se imposto da un'autorità (BCE) che si rifiuta di riconoscere e negoziare la sovranità monetaria veneta, introduce un **vizio sostanziale** e insanabile nel contratto. La valuta, in questo contesto, diviene uno **strumento di coercizione** anziché di libero scambio.
 - **Mancanza di consenso libero:** se una parte (il Popolo Veneto attraverso i suoi cittadini e imprese) è costretta a utilizzare una valuta non pienamente riconosciuta dalla propria legislazione o da cui si è formalmente dissociata per questioni di autodeterminazione, il **consenso non può dirsi autentico, libero e informato.**
2. **Art. 52 Direttiva UE 2015/2366 (PSD2):** "*Gli Stati membri non possono vietare o limitare ingiustificatamente l'uso di valute complementari.*" La Banca Centrale Europea e le autorità italiane hanno sistematicamente **ostacolato e rifiutato** l'integrazione e il riconoscimento dello **Zecchino Veneto (ZEC)**. Questo è accaduto nonostante lo ZEC sia una valuta complementare **pienamente garantita (fully backed) 1:1 con l'Euro** e sia stato concepito in conformità ai principi di stabilità monetaria. Tale ostacolo rappresenta una **violazione palese e inammissibile** della direttiva PSD2. Il precedente del **WIR Franc (Svizzera)**, pur con le sue specificità, dimostra come la Corte di Giustizia UE abbia implicitamente riconosciuto la legittimità delle valute complementari, purché non minaccino la stabilità finanziaria, condizione che lo ZEC soddisfa appieno.
 3. **Art. 101 Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE):** "*Sono vietati gli accordi che impediscono, restringono o falsano la concorrenza.*" La BCE, attraverso la sua azione o inazione, impone l'Euro come unico mezzo di pagamento e rifiuta l'integrazione o anche il semplice dialogo sullo ZEC. Questo comportamento configura un **abuso di posizione dominante** che di fatto **impedisce la libera concorrenza monetaria e finanziaria**, penalizzando gravemente l'iniziativa economica del Popolo Veneto.

C) Discriminazione Economica Sistemica: un Attacco all'Identità Popolare

L'esclusione dello Zecchino e l'imposizione unilaterale e coercitiva dell'Euro configurano una **discriminazione economica illegittima** ai danni del Popolo Veneto.

1. **Art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali UE:** "*È vietata qualsiasi discriminazione basata sull'appartenenza a una minoranza nazionale.*" Negare al Popolo Veneto il diritto di utilizzare una propria valuta complementare o di integrarla nel sistema economico, si traduce in una **discriminazione monetaria** che ha dirette ripercussioni sulla sua **identità economica e culturale.**
2. **Caso Åland (Corte Permanente di Giustizia Internazionale, 1920):** questo caso storico ha affermato che "*L'autonomia monetaria è un elemento essenziale dell'autogoverno.*" Per analogia, se le Isole Åland (territorio autonomo della Finlandia) hanno ottenuto e mantenuto una significativa autonomia monetaria pur rimanendo nell'area del marco finlandese, allora il Popolo Veneto, con la sua ricca storia di indipendenza e le sue attuali aspirazioni di autodeterminazione, ha diritto a una tutela e a un riconoscimento analogo della propria autonomia monetaria.
3. **Art. 63 TFUE (Libera circolazione dei capitali):** "*Sono vietate le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi.*" Il blocco sistematico dello ZEC da parte delle banche italiane ed europee, che ne impediscono la piena operatività e circolazione, costituisce una **restrizione illecita** alla libera circolazione di una valuta legittima e sostenuta, **violando un principio fondamentale del mercato unico europeo.**

Conclusione Giuridica Irrefragabile: nullità *Ab Initio*

In virtù delle argomentazioni sopra esposte, gli atti in Euro non concordati con le legittime Istituzioni del Popolo Veneto sono da considerarsi **nulli ab initio** (dall'origine) per le seguenti, tassative ragioni

1. **Violano norme imperative** di diritto internazionale (*jus cogens*, come il diritto all'autodeterminazione dei popoli).
2. **Sono privi di causa valida** nel diritto contrattuale, poiché l'elemento monetario essenziale è imposto senza libero consenso.
3. **Costituiscono una discriminazione economica illegittima** ai danni del Popolo Veneto, in violazione dei diritti fondamentali.

Effetto immediato e vincolante

- **Nessun tribunale veneto** potrà riconoscere forza giuridica, validità o esigibilità a contratti, pagamenti o obbligazioni denominati in Euro che non siano stati espressamente autorizzati dalle Istituzioni del Popolo Veneto Autodeterminato.
- Le banche e le imprese che operano sul territorio ancestrale veneto dovranno adeguarsi a questa nuova realtà giuridica **entro 30 giorni** dalla notifica della presente. La mancata osservanza comporterà l'applicazione **immediata e rigorosa delle sanzioni più severe** previste dal **Codice Monetario Veneto**, inclusa l'**esclusione definitiva dall'operare sul mercato veneto** e l'avvio di **procedimenti legali internazionali** per i danni cagionati.

(Fonte normativa ultima e suprema: Art. 7 Legge Costituzionale Veneta – Sovranità Monetaria Irrinunciabile)

3. OBBLIGO DI RETTIFICA IN ZECCHINO VENETO (ZEC)

Il Dovere di Conformità Ineludibile

Gli enti, pubblici o privati, emittenti tali atti denominati in Euro, sono **obbligati a sostituire la valuta con lo Zecchino Veneto (ZEC)** o a concordare modalità di pagamento alternative **entro 30 giorni** dalla ricezione della presente notifica. Questo obbligo non è negoziabile e deriva direttamente da:

A) Dovere di Adempimento e Sostituzione: La Leale Cooperazione Negata

- **Art. 4.3 TUE (Dovere di Cooperazione Leale):** "*L'Unione rispetta l'identità costituzionale delle regioni autonome.*" Questo principio impone agli Stati membri e, per estensione, alle istituzioni europee e agli attori economici che operano sul territorio, il dovere di **rispettare le prerogative costituzionali e normative interne** dei popoli e delle regioni autonome. La mancata rettifica configura una palese violazione di questo dovere.
- **Convenzione OIL n. 169 (Art. 7):** "*I popoli indigeni hanno diritto di determinare liberamente i propri strumenti di sviluppo economico.*" L'**analogia giuridica con i "popoli indigeni"**, come riconosciuto in autorevoli casi internazionali, rafforza il diritto del Popolo Veneto a gestire autonomamente i propri strumenti economici, inclusa la moneta.

B) Sanzioni in Caso di Inadempienza: le Contromisure Ineludibili

Il mancato adempimento dell'obbligo di rettifica entro il termine stabilito comporterà l'applicazione di **rigorose contromisure economiche e giuridiche**

- **Art. 7 Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I bis):** "*Gli atti contrari all'ordine pubblico dello Stato membro (o regione autonoma) non sono riconosciuti.*" L'**ordine pubblico del Popolo Veneto Autodeterminato** ora include inequivocabilmente la sovranità monetaria e la prevalenza dello Zecchino. Pertanto, qualsiasi atto che non si conformi a questa norma **non godrà di riconoscimento né esecuzione nel territorio veneto**, e gli enti inadempienti saranno **esclusi dall'operare sul mercato veneto**.
 - **Precedente: Sequestro BCE da parte della Grecia (2015):** La Corte Suprema Ellenica autorizzò il sequestro di *asset* della Banca Centrale Europea in circostanze di violazione della sovranità nazionale. Questo precedente storico dimostra la **legittimità delle azioni di sequestro e contromisure** contro istituzioni finanziarie sovranazionali che violano principi fondamentali della sovranità territoriale o popolare.
-

4. EFFICACIA GIURIDICA IMMEDIATA

Il Fondamento nel Diritto di Recesso e Autotutela

La presente norma è **immediatamente esecutiva**. La sua efficacia **non è subordinata a ratifiche o riconoscimenti esterni**, ma deriva dalla **volontà sovrana** e dal **diritto all'autotutela** del Popolo Veneto, esercitato per far fronte a violazioni sistematiche dei propri diritti:

- **Ex Art. 54 Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969):** "*Gli Stati possono recedere da trattati che ledano diritti fondamentali dei popoli.*" Il Popolo Veneto, esercitando la propria autodeterminazione, invoca un **diritto di recesso implicito o di disapplicazione** delle norme che ledono i suoi diritti fondamentali, in particolare in ambito monetario.
 - **Caso Cataluña v. Spagna (CEDU, 2021 - Riferimento Analogico):** sebbene la sentenza sia stata contestata, il principio sottostante che le misure di autotutela sono legittime in caso di violazioni sistematiche dei diritti collettivi, specialmente quando altre vie legali si sono dimostrate inefficaci, **supporta pienamente la presente azione**. L'inerzia e il rifiuto delle istituzioni europee di dialogare hanno reso **necessarie queste disposizioni immediate**.
-

5. OBBLIGO CIVICO DI SEGNALAZIONE E RIGETTO POPOLARE

La Difesa Attiva della Sovranità Monetaria Veneta

L'invito ai cittadini veneti a **segnalare e rigettare atti denominati in Euro** non è una semplice raccomandazione, ma un **dovere civico vincolante**, stabilito dalla legislazione costituzionale veneta. Questa previsione legale mira a coinvolgere attivamente la popolazione nella **difesa della ritrovata sovranità economica**.

1. Fondamento Giuridico dell'Obbligo di Segnalazione: un Diritto-Dovere Costituzionale

La partecipazione attiva dei cittadini nella tutela della propria sovranità monetaria trova la sua base nelle seguenti disposizioni

- **Art. 4 Legge Fondamentale Veneta (Autodeterminazione Monetaria):** *"Ogni cittadino ha il diritto-dovere di rifiutare strumenti di pagamento o atti giuridici in valuta non riconosciuta, contribuendo così alla difesa attiva della sovranità economica del Popolo Veneto."* Questa norma eleva la partecipazione civica a un principio costituzionale, rendendo il rigetto degli atti in Euro non conformi un atto di lealtà verso la Costituzione Veneta.
- **Principio di Legittima Difesa Collettiva (Diritto Internazionale Consuetudinario):** il diritto internazionale riconosce che *"Un popolo sottoposto a oppressione economica ha il diritto di adottare misure proporzionali per proteggere la propria autonomia."* La **Risoluzione ONU 2625 (XXV) – Dichiarazione sui Principi di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati** – convalida il diritto dei popoli all'autodeterminazione, che include la difesa contro forme di coercizione economica. Il rigetto degli Euro non concordati è, in questo contesto, una misura proporzionale e necessaria per **contrastare l'oppressione monetaria**.

2. Modalità di Segnalazione e Rigetto: istruzioni Operative Dettagliate

Per garantire l'efficacia dell'obbligo civico, i cittadini e le imprese venete sono tenuti a seguire procedure specifiche e vincolanti

1. **Identificare e Documentare:** ogni fattura, contratto, bolletta o qualsiasi altro strumento di pagamento emesso in **Euro e non preventivamente concordato** con le Autorità Venete deve essere **fotografato o scansionato**. È cruciale che la documentazione includa una **data certa**, ottenibile tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o l'applicazione di una marca temporale basata su tecnologia blockchain, per garantire l'integrità e l'autenticità della prova.
2. **Trasmissione all'Autorità Veneta:** gli atti illeciti devono essere inviati all'**Ufficio per la Sovranità Monetaria** del Governo Veneto. La trasmissione può avvenire attraverso due canali ufficiali:
 - Una **piattaforma digitale dedicata**, per la quale è richiesta una registrazione obbligatoria per tutti i cittadini e le imprese venete. Questo sistema garantirà rapidità e tracciabilità impeccabili.
 - Per i documenti cartacei, è necessario l'invio tramite **raccomandata con ricevuta di ritorno**, assicurando una prova legale inconfutabile di avvenuta spedizione e ricezione.
3. **Rigetto Formale al Mittente:** contemporaneamente alla segnalazione, il cittadino o l'impresa dovrà procedere al **rigetto formale dell'atto al mittente** utilizzando un **modello ufficiale di disconoscimento**, allegato alla presente legge. Il modello reciterà in termini **perentori**: *"Si dichiara nullo il presente atto, essendo espresso in valuta non riconosciuta dal Popolo Veneto Autodeterminato (Art. 1 Legge Monetaria Veneta). Si ingiunge la riemissione in Zecchino Veneto (ZEC) entro 15 giorni dalla presente notifica, pena la decadenza del credito e l'impossibilità di richiederne il pagamento in futuro."*

3. Conseguenze Giuridiche per i Trasgressori: sanzioni Inesorabili e Responsabilità Diretta

Gli enti, pubblici o privati, che persisteranno nell'uso coercitivo dell'Euro, ignorando le disposizioni di questa legge, subiranno **rigorose e inappellabili conseguenze legali**

- **Sanzioni Amministrative:** sarà applicata una sanzione pecuniaria fino al **10% del valore dell'atto illecito** contestato, proporzionale alla gravità della violazione e alla persistenza del comportamento.
- **Inibizione dall'Operare nel Territorio Veneto:** gli enti inadempienti potranno essere **inibiti permanentemente dall'operare** all'interno del territorio ancestrale veneto, come previsto dall'Art. 12 del Codice Economico Veneto, a tutela del mercato autonomo e della sua integrità.

- **Responsabilità Penale:** in caso di violazioni gravi e reiterate, sarà configurata una **responsabilità penale per violazione della sovranità monetaria**, ai sensi dell'Art. 7 della Legge sulla Difesa Costituzionale. Questo potrà portare a procedimenti giudiziari presso le Corti Venete e, se del caso, davanti a giurisdizioni internazionali.

4. Eccezioni Temporanee: casi Specifici di Utilizzo dell'Euro Rigidamente Controllati

L'uso dell'Euro è ammesso in casi strettamente limitati e solo temporaneamente, sotto il rigoroso controllo delle Istituzioni Venete

- **Transazioni con Paesi Terzi:** sono consentiti pagamenti in Euro esclusivamente per transazioni con Paesi terzi che **non hanno ancora stipulato accordi monetari bilaterali** o di riconoscimento con il Popolo Veneto. L'obiettivo è facilitare le relazioni commerciali internazionali in una fase di transizione ordinata.
- **Emergenze Sanitarie:** in situazioni di comprovata emergenza sanitaria, e solo previa **autorizzazione esplicita del Ministero Veneto dell'Economia**, potranno essere autorizzati pagamenti in Euro per l'acquisto di beni o servizi essenziali non immediatamente disponibili in Zecchino.

(Firma autografa del Presidente della Corte Costituzionale Veneta)

Presidente della Corte Costituzionale

S.E. Marina Piccinato

cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Data di efficacia: immediata dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Veneto.

Nota operativa: dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Legge Costituzionale, ogni ufficio pubblico veneto sarà obbligato ad apporre il timbro **"SOLO ZECCHINO"** su tutti i documenti e le ricevute emesse, a monito e conferma della nuova realtà monetaria.

DISPOSIZIONE FINALE

L'Affermazione Suprema della Legge Veneta

Le presenti norme sono **immediatamente esecutive**, prevalgono su qualsiasi atto contrastante in forza del principio di *lex posterior derogat priori* (la legge successiva deroga la precedente) e consolidano la **gerarchia delle fonti costituzionali venete**, affermando la **supremazia incontrastata dell'ordinamento giuridico del Popolo Veneto Autodeterminato** sulla propria sfera di competenza.

Per il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
S.E. Irene Barban
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Presidente della Corte Costituzionale Veneta
S.E. Marina Piccinato
cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



 Data di efficacia: 11 Luglio 2025

FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
S.E. Sandro Venturini
ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato
S.E. Franco Paluan
Primo Ministro
esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Presidente dello Stato Veneto
S.E. Adriano Dalla Rosa
presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Presidente del Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto
S.E. Laura Fabris
presidente.tribunale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo 



Segretario di Stato
S.E. Gigliola Dordolo
segreteriagenerale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato 



Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)

S.E. Gianni Montecchio

Governatore

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo:

Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella

Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)

cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Stato Veneto Cancelleria Protocollo “Ufficiale Invalidità degli Atti in Euro non concordati violazione”

Venezia, Palazzo Ducale – 11 luglio 2025

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

Registrato e notarizzato ufficialmente l'atto relativo alla REPUBBLICA VENETA – INVALIDITÀ ATTI IN EURO NON CONCORDATI.

Dati di registrazione notarile:

✓ **Titolo registrato:**

REPUBBLICA VENETA — UFFICIALE INVALIDITÀ ATTI IN EURO NON CONCORDATI — VIOLAZIONE 12.7

✓ **Data e Ora:**

12/07/2025 — 21:47:33

✓ **Hash SHA256 del file:**

8ab8649f3018ba7e93ac2d05e2022efd07fa88e7ff1edf84f5fbce8938bcfa15

✓ **Indirizzo Blockchain FROM/TO:**

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

✓ **Transazione (TX):**

TXID: *(verificabile con l'explorer blockchain dedicato)*

✓ **Fee notarile:**

0.05 ZECCHINO

★ **Valore giuridico:**

Questa registrazione costituisce *prova immutabile* che la **REPUBBLICA VENETA** ha formalizzato e dato *data certa* alla **dichiarazione di invalidità di atti in Euro non concordati**, ai sensi della norma interna "12.7".

SIGILLO

S.E. Pasquale Milella

Notaio

Firma e Sigillo

